



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2012 (04.12)
(OR. en)**

17141/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0242 (CNS)**

**EF 287
ECOFIN 1011**

NOTA

della:	presidenza
alle:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi - Compromesso della presidenza

In vista della sessione del Consiglio ECOFIN del 4 dicembre si trasmette in allegato, alle delegazioni, un compromesso aggiornato della presidenza sulla proposta della Commissione citata in oggetto.

2012/0242 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Negli ultimi decenni l'Unione ha compiuto progressi considerevoli nella creazione di un mercato interno dei servizi bancari. Di conseguenza, in molti Stati membri una quota significativa del mercato è detenuta da gruppi bancari aventi sede in un altro Stato membro e gli enti creditizi hanno diversificato l'attività sul piano geografico, in particolare all'interno della zona euro.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Per rilanciare la ripresa economica nell'Unione è essenziale mantenere e approfondire il mercato interno dei servizi bancari, sfida che tuttavia si dimostra sempre più impegnativa. La realtà dei fatti indica che l'integrazione dei mercati bancari nell'Unione sta subendo una battuta di arresto.
- (3) Nel contempo, l'esperienza maturata con la crisi finanziaria degli ultimi anni insegna che le autorità di vigilanza devono intensificare l'attività di controllo ed essere in grado di vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi.
- (4) Nell'Unione la competenza a vigilare sulle singole banche resta principalmente a livello nazionale, con conseguente limitazione sia dell'efficacia della vigilanza sia della capacità delle autorità di vigilanza di maturare una visione comune della solidità del settore bancario in tutta l'Unione. Per preservare la stabilità finanziaria in Europa e aumentare gli effetti positivi sulla crescita e il benessere dell'integrazione dei mercati, occorre aumentare l'integrazione delle competenze di vigilanza.
- (5) In molti casi la solidità di un ente creditizio è ancora strettamente legata allo Stato membro in cui è stabilito. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione. Il problema pone rischi specifici all'interno della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi negativi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso.

- (6) L'Autorità bancaria europea (ABE), istituita nel 2011 dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)³, e il Sistema europeo di vigilanza finanziaria, istituito dall'articolo 2 dello stesso regolamento e dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)⁴, e dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati)⁵, hanno consentito di migliorare notevolmente la cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria nell'Unione. L'ABE contribuisce in modo rilevante alla definizione di un corpus unico di norme sui servizi finanziari nell'Unione ed ha svolto un ruolo determinante nell'attuazione coerente della ricapitalizzazione di grandi enti creditizi dell'Unione decisa nell'ottobre 2011 dai capi di Stato o di governo europei.
- (7) Il Parlamento europeo ha invitato a più riprese ad affidare ad un organo europeo la competenza diretta di alcuni compiti di vigilanza sugli istituti finanziari, a cominciare dalle risoluzioni sulla comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione", del 13 aprile 2000⁶, e sulle norme di vigilanza prudenziale nell'Unione europea, del 21 novembre 2002⁷.
- (8) Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012, il Consiglio europeo ha invitato il Presidente del Consiglio europeo a sviluppare una tabella di marcia per la creazione di un'autentica Unione economica e monetaria. Lo stesso giorno i capi di Stato e di governo della zona euro hanno sottolineato, in occasione del loro vertice, che una volta istituito, per le banche della zona euro, un efficace meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della BCE, il MES potrà, mediante decisione ordinaria, avere facoltà di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari, nel rispetto di adeguate condizioni, tra cui l'osservanza delle norme sugli aiuti di Stato.

³ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

⁴ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 37.

⁵ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

⁶ GU C 40 del 7.2.2001, pag. 453.

⁷ GU C 25 E del 29.1.2004, pag. 394.

- (9) Occorre pertanto creare l'Unione bancaria europea basata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari per il mercato unico nel suo complesso. Dati gli stretti legami e interconnessioni fra gli Stati membri partecipanti alla moneta unica, è opportuno che l'Unione bancaria si applichi almeno a tutti gli Stati membri della zona euro. Nella prospettiva di mantenere e approfondire il mercato interno, occorre che l'Unione bancaria sia anche aperta, per quanto possibile sul piano istituzionale, alla partecipazione di altri Stati membri.
- (10) Come primo passo verso un'Unione bancaria, occorre assicurare, tramite un meccanismo di vigilanza unico, che la politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi sia attuata con coerenza ed efficacia, che il corpus unico di norme sui servizi finanziari sia applicato in ugual modo agli enti creditizi in tutti gli Stati membri interessati e che tali enti creditizi siano sottoposti a una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale. Il meccanismo di vigilanza unico costituisce il punto di partenza per le tappe successive dell'Unione bancaria, in applicazione del principio secondo cui l'introduzione di meccanismi comuni di intervento in caso di crisi deve essere preceduta da controlli comuni volti a limitare la probabilità di dovervi ricorrere. Il Consiglio europeo ha preso atto, nelle conclusioni del 19 ottobre 2012, dell'intenzione della Commissione di proporre un meccanismo unico di risoluzione per gli Stati membri che partecipano al meccanismo di vigilanza unico dopo l'adozione della proposta di direttiva sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie e della proposta di direttiva sul sistema di garanzia dei depositi.⁸
- (11) In quanto banca centrale della zona euro dotata di ampie competenze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria, la BCE è l'istituzione adatta ad assolvere i compiti di vigilanza nell'ottica di tutelare la stabilità del sistema finanziario europeo. In molti Stati membri, infatti, la competenza della vigilanza bancaria è già appannaggio della banca centrale. Occorre quindi attribuire alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi almeno nella zona euro.

⁸ Da modificare, ove occorra, sulla scorta delle conclusioni del Consiglio europeo di dicembre.

- (11 bis) La BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti dovrebbero concludere un memorandum d'intesa che descriva in termini generali come intendono cooperare strettamente nell'esecuzione dei loro compiti di vigilanza ai sensi della normativa dell'Unione in relazione agli enti finanziari definiti nell'articolo 2. Il memorandum dovrebbe essere periodicamente riesaminato.
- (12) È opportuno attribuire alla BCE i compiti specifici che sono determinanti ai fini di un'attuazione coerente ed efficace della politica dell'Unione in materia di vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, lasciando gli altri compiti alle autorità nazionali. Occorre che la BCE abbia, tra l'altro, poteri di adozione di misure intese a garantire la stabilità macroprudenziale, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.
- (13) La sicurezza e la solidità delle grandi banche sono essenziali per assicurare la stabilità del sistema finanziario, ma l'esperienza recente insegna che anche banche più piccole possono minacciare la stabilità finanziaria. Occorre pertanto che la BCE possa esercitare i compiti di vigilanza su tutte le banche degli Stati membri partecipanti.
- (13 bis) Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e fatto salvo l'obiettivo di assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, occorre che la BCE tenga nella debita considerazione la diversità degli enti creditizi stessi, le loro dimensioni e il loro modello societario.
- (14) L'autorizzazione preliminare all'accesso all'attività di ente creditizio è una tecnica prudenziale fondamentale per assicurare che tale attività sia svolta soltanto da operatori dotati di una base economica solida, di un'organizzazione atta a gestire i rischi specifici insiti nella raccolta di depositi e nell'erogazione di crediti e di una dirigenza adeguata. È opportuno pertanto attribuire alla BCE il compito di autorizzare gli enti creditizi e la competenza a revocare le autorizzazioni, fatte salve disposizioni specifiche che riflettano il ruolo delle autorità nazionali.

- (15) È possibile che, attualmente, uno Stato membro preveda, per l'autorizzazione degli enti creditizi e per i casi di relativa revoca, condizioni supplementari rispetto a quelle stabilite negli atti legislativi dell'Unione. Occorre quindi che la BCE eserciti i suoi compiti in materia di autorizzazione degli enti creditizi e di revoca dell'autorizzazione in caso di non conformità alla normativa nazionale su proposta della pertinente autorità nazionale competente, la quale valuta il soddisfacimento delle condizioni applicabili previste dalla normativa nazionale.
- (16) Per assicurare che la proprietà di un ente creditizio rimanga sempre idonea e solida sotto il profilo finanziario, è indispensabile valutare l'idoneità di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante nell'ente creditizio. La BCE in quanto istituzione dell'Unione è in una posizione favorevole per effettuare la necessaria valutazione senza imporre restrizioni indebite sul mercato interno. È opportuno attribuire alla BCE il compito di valutare l'acquisizione e la cessione di partecipazioni rilevanti negli enti creditizi, tranne nel contesto della risoluzione delle crisi bancarie.
- (17) La solidità prudenziale di un ente creditizio presuppone il rispetto delle norme dell'Unione che gli impongono di detenere un dato livello di capitale a copertura dei rischi insiti nella sua attività, di limitare le esposizioni nei confronti di singole controparti, di pubblicare le informazioni relative alla sua situazione finanziaria, di disporre di attività liquide sufficienti a superare le situazioni di stress sui mercati, di limitare la leva finanziaria. Occorre che la BCE abbia il compito di assicurare il rispetto di tali norme.
- (18) Le riserve supplementari di capitale, comprese una riserva di conservazione del capitale e una riserva di capitale anticiclica, per assicurare che nei periodi di crescita economica l'ente creditizio accumuli una base di capitale sufficiente a coprire le perdite nei periodi di stress, e altre misure macroprudenziali, costituiscono strumenti prudenziali fondamentali ai fini della disponibilità di una capacità adeguata di assorbimento delle perdite. Per assicurare il pieno coordinamento, se le autorità nazionali impongono tali misure ciò dovrebbe essere debitamente notificato alla BCE. Inoltre, se necessario, la BCE dovrebbe poter applicare requisiti più elevati e misure più rigorose, fatto salvo uno stretto coordinamento con le autorità nazionali.

- (19) La sicurezza e la solidità di un ente creditizio dipendono anche dall'allocazione di adeguato capitale interno, in considerazione dei rischi cui potrebbe trovarsi esposto, e dalla disponibilità di strutture organizzative interne e di dispositivi di governo societario appropriati. È quindi opportuno attribuire alla BCE il compito di applicare requisiti che assicurino la presenza, negli enti creditizi, di dispositivi, processi e meccanismi di governance solidi, compresi processi e strategie per valutare e mantenere l'adeguatezza del capitale interno. È opportuno che la BCE sia altresì competente a imporre, qualora si riscontrino carenze, le misure del caso, compresi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, pubblicazione e liquidità.
- (20) I rischi per la sicurezza e la solidità di un ente creditizio possono porsi sia a livello di singolo ente sia a livello di gruppo bancario o di conglomerato finanziario. Meccanismi specifici di vigilanza per attenuare questi rischi sono importanti per assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi. È opportuno incaricare la BCE, oltre che della vigilanza sui singoli enti creditizi, anche della vigilanza su base consolidata, della vigilanza supplementare, della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria e della vigilanza sulle società di partecipazione finanziaria mista.
- (21) Per preservare la stabilità finanziaria occorre porre rimedio al deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente prima che questo giunga ad un punto tale per cui le autorità non abbiano alternative alla risoluzione della crisi in cui versa. È opportuno attribuire alla BCE il compito di attuare le misure di intervento precoce previste dalla normativa dell'Unione in materia, che dovrebbe tuttavia coordinare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi. Occorre inoltre che la BCE si coordini adeguatamente con le autorità nazionali in questione per giungere ad un'intesa circa le competenze rispettive in caso di crisi, in particolare nel contesto della gestione delle crisi dei gruppi transfrontalieri e dei collegi di risoluzione delle crisi che saranno istituiti a tal fine.

- (22) Occorre lasciare alle autorità nazionali i compiti di vigilanza non attribuiti alla BCE, in particolare i seguenti compiti: ricevere dagli enti crediti le notifiche in relazione al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, esercitare la vigilanza sui soggetti che, benché non rientranti nella definizione di "ente creditizio" ai sensi del diritto dell'Unione, la normativa nazionale sottopone alla stessa vigilanza degli enti creditizi, esercitare la vigilanza sugli enti creditizi dei paesi terzi che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri nell'Unione, esercitare la vigilanza sui servizi di pagamento, effettuare le verifiche quotidiane sugli enti creditizi, assolvere nei confronti degli enti creditizi la funzione di autorità competenti in relazione ai mercati degli strumenti finanziari, prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e proteggere i consumatori.
- (23) È opportuno che la BCE svolga i compiti ad essa attribuiti mirando ad assicurare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi, la stabilità del sistema finanziario dell'Unione e dei singoli Stati membri partecipanti e l'unità e l'integrità del mercato interno, garantendo anche la tutela dei depositanti e migliorando il funzionamento del mercato interno, in linea con il corpus unico di norme sui servizi finanziari dell'Unione.
- (24) Occorre che l'attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE in relazione ad alcuni Stati membri si iscriva coerentemente nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) istituito nel 2010 e sia in linea con il relativo obiettivo di fondo di definire un corpus unico di norme e di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l'Unione. È importante che le autorità di vigilanza bancaria cooperino tra di loro e con le autorità di vigilanza delle assicurazioni e mercati finanziari per trattare le questioni di interesse comune e per assicurare una vigilanza adeguata sugli enti creditizi attivi anche nei settori assicurativo e mobiliare. Occorre pertanto che la BCE cooperi strettamente con l'Autorità bancaria europea (ABE), l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali nel quadro del SEVIF. Occorre inoltre che sia tenuta a cooperare con le pertinenti autorità di risoluzione delle crisi e con i meccanismi che finanziano assistenza finanziaria pubblica diretta o indiretta.
- (25) *soppresso*

- (26) Occorre che la BCE assolva i suoi compiti conformemente alla legislazione pertinente, compresi tutto il diritto primario e derivato dell'Unione, le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato, le regole di concorrenza e sul controllo delle concentrazioni e il corpus unico di norme applicabile a tutti gli Stati membri. L'ABE è incaricata di elaborare progetti di norme tecniche nonché orientamenti e raccomandazioni finalizzati alla convergenza nella vigilanza e alla coerenza dei relativi risultati nell'ambito dell'UE. Poiché non è opportuno che subentri all'ABE nell'assolvimento di tali compiti, la BCE deve esercitare il potere di adottare regolamenti a norma dell'articolo 132 del TFUE in conformità degli atti dell'Unione adottati dalla Commissione europea su presentazione di progetti da parte dell'ABE e fatto salvo l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1039/2010 concernente orientamenti e raccomandazioni emanati dall'ABE.
- (26 bis) Nell'assolvimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la BCE dovrebbe applicare le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Queste norme dovrebbero essere costituite dalla pertinente normativa dell'Unione, in particolare i regolamenti direttamente applicabili o le direttive, ad esempio quelle sui requisiti patrimoniali delle banche e sui conglomerati finanziari. Laddove le norme sostanziali concernenti la vigilanza prudenziale degli enti creditizi siano stabilite in direttive, occorre che la BCE applichi la legislazione nazionale di recepimento. Ciò non osta al principio del primato del diritto dell'UE. Ne consegue che la BCE, allorché adotta orientamenti o raccomandazioni o prende decisioni, dovrebbe basarsi sulla pertinente normativa vincolante dell'Unione e agire in conformità di quest'ultima.
- (26ter) Nell'ambito dei compiti conferiti alla BCE, la legislazione nazionale conferisce alle autorità nazionali competenti taluni poteri attualmente non richiesti dalla normativa dell'Unione, compresi taluni poteri cautelari e di intervento precoce. La BCE dovrebbe poter chiedere alle autorità nazionali di utilizzare tali poteri al fine di garantire l'attuazione di una vigilanza piena ed effettiva nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico.

- (27) Per assicurare che gli enti creditizi, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, occorre imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di violazione. A norma dell'articolo 132, paragrafo 3, del TFUE e del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni⁹, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati. Inoltre, al fine di consentire alla BCE di svolgere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dalla normativa dell'Unione direttamente applicabile, è necessario attribuire alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme. È opportuno che le autorità nazionali possano continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. È opportuno che la BCE possa, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali.
- (28) Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. Hanno assegnato a tali scopi un corpo ingente di personale dedicato e altamente qualificato. Ai fini di una vigilanza europea di elevata qualità, è opportuno che le autorità di vigilanza nazionali siano responsabili dell'assistenza della BCE nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti all'assolvimento dei suoi compiti di vigilanza, tra cui in particolare la valutazione giornaliera della situazione delle banche e le relative verifiche in loco.

⁹ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

- (28 bis) I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4 volti a definire l'ambito di attività degli enti meno significativi su base consolidata dovrebbero essere specificati da una metodologia stabilita dalla BCE. Ai fini dell'applicazione del criterio relativo all'attività transfrontaliera di enti di cui all'articolo 5, paragrafo 4, punto iii) la BCE dovrebbe considerare se l'ente creditizio fornisce servizi in più di uno Stato membro. Questo criterio non dovrebbe tuttavia essere considerato isolatamente e la metodologia dovrebbe altresì tenere conto della specifica ubicazione degli enti stabiliti al confine con altri Stati membri e dell'eventualità che l'ente abbia sede in uno Stato membro caratterizzato da una piccola economia aperta.
- (29) Per quanto riguarda la vigilanza di enti creditizi transfrontalieri operanti sia all'interno che all'esterno della zona euro, occorre che la BCE cooperi strettamente con le autorità competenti degli Stati membri non partecipanti. In qualità di autorità competente è necessario che la BCE sia soggetta ai relativi obblighi di cooperazione e di scambio di informazioni imposti dalla normativa UE e partecipi pienamente nei collegi delle autorità di vigilanza. Inoltre, poiché l'esercizio di compiti di vigilanza da parte di un'istituzione europea apporta chiari benefici in termini di stabilità finanziaria e integrazione sostenibile dei mercati, occorre che anche gli Stati membri che non partecipano alla moneta unica abbiano la possibilità di partecipare al nuovo meccanismo. Tuttavia, l'assolvimento efficace dei compiti di vigilanza presuppone necessariamente l'attuazione piena e immediata delle decisioni in materia di vigilanza. Occorre che gli Stati membri che intendono partecipare al nuovo meccanismo si impegnino quindi ad assicurare che le autorità nazionali competenti si conformino alle misure richieste dalla BCE in relazione agli enti creditizi e vi diano attuazione. È opportuno che la BCE possa instaurare una cooperazione stretta con le autorità competenti di uno Stato membro che non partecipa alla moneta unica. È necessario che sia tenuta a instaurare la cooperazione quando sono soddisfatte le condizioni previste nel presente regolamento.

- (30) Per assolvere i suoi compiti la BCE deve disporre di adeguati poteri di vigilanza. La normativa dell'Unione in materia di vigilanza degli enti creditizi attribuisce determinati poteri alle autorità di vigilanza designate a tal fine dagli Stati membri. Nella misura in cui tali poteri rientrano nell'ambito dei compiti di vigilanza ad essa attribuiti, occorre considerare la BCE l'autorità competente per gli Stati membri partecipanti, ed è necessario dotarla dei poteri conferiti alle autorità competenti dalla normativa dell'Unione, ossia i poteri conferiti alle autorità competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante e alle autorità designate.
- (31) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, è necessario che la BCE possa richiedere tutte le informazioni necessarie e svolgere indagini e ispezioni in loco.
- (31 bis) Il segreto professionale dell'avvocato è un principio fondamentale del diritto dell'Unione che protegge la riservatezza delle comunicazioni tra le persone fisiche o giuridiche e i loro consulenti, conformemente alle condizioni stabilite nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (32) Quando gli enti creditizi esercitano il loro diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro o nel caso in cui diversi soggetti in un gruppo siano stabiliti in Stati membri diversi, la normativa dell'Unione prevede procedure specifiche nonché la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri interessati. Nella misura in cui la BCE assume taluni compiti di vigilanza per tutti gli Stati membri partecipanti, occorre che le predette procedure e la predetta ripartizione non si applichino all'esercizio del diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi in un altro Stato membro partecipante.
- (32 bis) Quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento e quando chiede assistenza alle autorità nazionali competenti, la BCE dovrebbe tenere debitamente conto di un giusto equilibrio tra il coinvolgimento di tutte le autorità nazionali competenti interessate, in linea con le responsabilità in materia di vigilanza "su base individuale" stabilite nella legislazione applicabile dell'Unione.
- (33) Nelle sue procedure decisionali, occorre che la BCE sia soggetta alle norme e ai principi generali dell'Unione in materia di giusto processo e di trasparenza. Occorre rispettare pienamente il diritto dei destinatari delle decisioni della BCE ad essere ascoltati.

(34) L'attribuzione di compiti di vigilanza implica per la BCE una responsabilità considerevole in termini di salvaguardia della stabilità finanziaria nell'Unione e di esercizio il più possibile efficace e proporzionato dei poteri di vigilanza. Occorre pertanto che la BCE risponda dell'esecuzione di tali compiti al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea quali istituzioni democraticamente legittimate a rappresentare i cittadini europei e gli Stati membri dell'UE, anche tramite relazioni periodiche e risposte a interrogazioni e quesiti. Gli obblighi di presentare relazioni dovrebbero tuttavia lasciare impregiudicato il principio del segreto professionale.

(34 bis) Occorre che la BCE trasmetta anche ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio. I parlamenti nazionali dovrebbero essere in grado di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito allo svolgimento dei compiti di vigilanza a essa attribuiti, cui la BCE può rispondere. In tale contesto andrebbe prestata particolare attenzione a osservazioni o quesiti concernenti la revoca delle autorizzazioni degli enti creditizi in relazione alla quale le autorità nazionali, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2 bis, hanno intrapreso azioni necessarie per la risoluzione o per il mantenimento della stabilità finanziaria. Il parlamento di uno Stato membro partecipante dovrebbe inoltre essere in grado di invitare il presidente o un rappresentante del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Nei casi in cui le autorità di vigilanza nazionali intervengono a norma del presente regolamento, è opportuno che resti d'applicazione il regime di responsabilità previsto dalla normativa nazionale.

(34ter) Nella sua azione, la BCE dovrebbe rispettare i principi in materia di garanzie procedurali e di trasparenza, tenendo debitamente conto dei principi di cui all'articolo 1.

- (34 quater) A norma dell'articolo 340 del TFUE, la BCE risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. Resta impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti di risarcire i danni cagionati da esse stesse o dai loro agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente alla legislazione nazionale.
- (34quinquies) Occorre applicare alla BCE in virtù dell'articolo 342 del TFUE il regolamento n. 1/58 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea.
- (34sixties) Nel determinare se il diritto di accesso al fascicolo da parte di persone interessate debba essere limitato, occorre che la BCE rispetti i diritti fondamentali e osservi i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (34septies) Occorre che la BCE riconosca alle persone fisiche e alle persone giuridiche la possibilità di chiedere un riesame delle decisioni adottate in virtù dei poteri conferitile dal presente regolamento e di cui dette persone sono destinatarie o che le riguardano direttamente e individualmente. A tal fine è necessario che la BCE istituisca un gruppo di esperti del riesame che effettui il riesame interno. Per costituire il gruppo di esperti occorre che il consiglio direttivo della BCE nomini persone di indubbio prestigio. Nella sua decisione il consiglio direttivo dovrebbe, per quanto possibile, garantire un equilibrio geografico e di genere ed una rappresentanza adeguata delle parti interessate di tutti gli Stati membri partecipanti. La procedura stabilita per il riesame dovrebbe consentire al consiglio di vigilanza di riconsiderare il precedente progetto di decisione in funzione delle esigenze e dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- (35) La BCE è competente a esercitare funzioni di politica monetaria ai fini del mantenimento della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del TFUE. L'assolvimento di compiti di vigilanza mira a tutelare la sicurezza e la solidità degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. Per evitare conflitti di interesse e per assicurare che ciascuna funzione sia esercitata conformemente agli obiettivi applicabili, la BCE deve provvedere a una separazione netta nell'esercizio delle due funzioni.

- (36) Occorre, in particolare, istituire con la BCE un consiglio di vigilanza incaricato di preparare le decisioni in materia di vigilanza, che ricomprenda le competenze specifiche delle autorità di vigilanza nazionali. E' opportuno pertanto che il consiglio sia presieduto da un presidente e da un vicepresidente e che sia composto di rappresentanti della BCE e delle autorità nazionali. I rappresentanti della BCE dovrebbero svolgere un ruolo importante nel funzionamento generale del consiglio di vigilanza. A tale riguardo, dovrebbero avere una conoscenza dettagliata di tutte le questioni che il consiglio di vigilanza ha in programma di discutere in ciascuna riunione e, nel corso di tali riunioni, dovrebbero fornire, agli altri membri del consiglio di vigilanza, tutte le informazioni utili in modo da agevolare l'efficacia delle discussioni e il processo di elaborazione del progetto di decisione.
- (36 bis) Nel pieno rispetto delle disposizioni istituzionali e in materia di voto stabilite dai trattati il consiglio di vigilanza dovrebbe essere un organo essenziale nella condotta dei compiti di vigilanza da parte della BCE, compiti di cui, sino ad ora, sono rimaste depositarie le autorità nazionali competenti. Occorre pertanto che gli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico valutino l'idoneità della persona eletta a presidente del consiglio di vigilanza e che il potere di adottare decisioni di nomina del presidente del consiglio di vigilanza sia attribuito al Consiglio.
- (36ter) Ai fini di una rotazione adeguata e, nel contempo, a tutela della loro piena indipendenza, occorre che il presidente e il vicepresidente siano eletti per un mandato, non rinnovabile, non superiore a cinque anni. Per assicurare il pieno coordinamento con le attività dell'ABE e con le politiche prudenziali dell'Unione, è opportuno che il consiglio di vigilanza possa invitare l'ABE e la Commissione in veste di osservatori. Il presidente dell'autorità europea di risoluzione delle crisi, una volta istituita, dovrebbe partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di vigilanza.
- (37) Occorre che il consiglio di vigilanza e il personale della BCE con incarichi di vigilanza siano vincolati a un segreto professionale appropriato. Un obbligo analogo deve applicarsi allo scambio di informazioni con il personale della BCE estraneo alle attività di vigilanza. Occorre che ciò non impedisca alla BCE di scambiare informazioni, nei limiti e alle condizioni fissati dagli atti normativi dell'Unione in materia, anche con la Commissione europea ai fini dei compiti di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE e ai sensi della normativa dell'Unione sul miglioramento della sorveglianza economica e di bilancio.

- (38) Per svolgere efficacemente i suoi compiti di vigilanza, occorre che la BCE svolga i compiti di vigilanza ad essa attribuiti in piena indipendenza, in particolare libera da indebite influenze politiche e da qualsiasi ingerenza degli operatori del settore, che potrebbero comprometterne l'indipendenza operativa.
- (39) Per assolvere efficacemente i suoi compiti la BCE deve disporre di risorse consone, ottenute con modalità che salvaguardino l'indipendenza della BCE da indebite influenze delle autorità nazionali competenti e dei partecipanti ai mercati e che assicurino la separazione fra politica monetaria e compiti di vigilanza. È opportuno che i costi della vigilanza siano sostenuti dai soggetti che vi sono sottoposti. L'esercizio dei compiti di vigilanza da parte della BCE dovrebbe quindi essere finanziato imponendo agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti il pagamento di una commissione annuale. Per coprire le spese sostenute nello svolgimento dei suoi compiti in qualità di autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante nei confronti di succursali, la BCE dovrebbe poter imporre il pagamento di commissioni alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante di un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Dal calcolo delle commissioni dovrebbero essere escluse le imprese figlie stabilite in Stati membri non partecipanti. Poiché compiti rilevanti di vigilanza saranno trasferiti dalle autorità nazionali alla BCE, si prevede una diminuzione corrispondente delle commissioni di vigilanza imposte a livello nazionale.
- (40) Una vigilanza efficace presuppone personale estremamente motivato, adeguatamente formato e imparziale. Al fine di creare un meccanismo di vigilanza realmente integrato occorre precedere ad uno scambio e un distacco adeguato di personale tra le autorità di vigilanza nazionali e tra di esse e la BCE. Laddove necessario per evitare conflitti di interesse, in particolare nella vigilanza sulle grandi banche, la BCE deve poter chiedere che le squadre di vigilanza nazionali coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità competenti di altri Stati membri partecipanti.

- (41) Date la globalizzazione dei servizi bancari e l'accresciuta importanza degli standard internazionali, occorre che la BCE assolva i suoi compiti nel rispetto di tali standard e attraverso il dialogo e una cooperazione stretta con le autorità di vigilanza al di fuori dell'Unione, senza sovrapporsi alla funzione internazionale dell'ABE. È opportuno che sia abilitata a stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza e le amministrazioni di paesi terzi, nonché con organizzazioni internazionali, previo coordinamento con l'ABE e nel pieno rispetto delle funzioni esistenti e delle rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione.
- (42) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹⁰ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati¹¹, si applicano pienamente al trattamento dei dati personali da parte della BCE ai fini del presente regolamento.
- (43) Alla BCE si applica il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)¹². La BCE ha adottato una decisione riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea.
- (44) Affinché gli enti creditizi siano sottoposti ad una vigilanza ottimale sotto il profilo qualitativo e libera da considerazioni estranee all'ottica prudenziale e per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze negative e che si rafforzano a vicenda degli sviluppi di mercato, occorre che la BCE inizi a esercitare i compiti di vigilanza specifici il più presto possibile. Il trasferimento di tali compiti dalle autorità di vigilanza nazionali alla BCE richiede tuttavia una certa preparazione. È pertanto opportuno prevedere un periodo adeguato di introduzione graduale. È opportuno completare il processo di introduzione graduale entro [il 1° gennaio 2014].

¹⁰ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

¹¹ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

¹² GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(45) *soppresso*

(46) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di impresa, il diritto ad un ricorso effettivo e ad un giudice imparziale e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

(47) Dato che gli obiettivi del presente regolamento, ossia l'istituzione di un quadro efficiente ed efficace per l'esercizio di compiti specifici di vigilanza sugli enti creditizi da parte di un organo dell'Unione e l'applicazione uniforme del corpus unico di norme agli enti creditizi, non possono essere raggiunti in modo sufficiente a livello di Stati membri e possono pertanto essere meglio conseguiti a livello dell'Unione a motivo della struttura paneuropea del mercato bancario e dell'impatto dei fallimenti bancari sugli altri Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, al fine di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'UE e di ciascuno Stato membro, avendo debito riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno.

Gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE sono esclusi dai compiti di vigilanza attribuiti alla BCE conformemente all'articolo 4 del presente regolamento. La portata dei compiti di vigilanza della BCE si limita alla regolamentazione prudenziale degli enti creditizi ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento non attribuisce alla BCE compiti di vigilanza di altro tipo.

Nessuna azione, proposta o politica della BCE discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale luogo di prestazione di servizi bancari o finanziari.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le competenze delle autorità competenti degli Stati membri partecipanti a svolgere i compiti di vigilanza non attribuiti dal presente regolamento alla BCE, e i relativi poteri.

Il presente regolamento lascia inoltre impregiudicate le competenze delle autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti ad applicare strumenti macroprudenziali non previsti da pertinenti atti legislativi dell'Unione, e i relativi poteri.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- (1) "Stato membro partecipante": uno Stato membro la cui moneta è l'euro oppure uno Stato membro la cui moneta non è l'euro che ha instaurato una collaborazione stretta ai sensi dell'articolo 6;
- (2) "autorità nazionale competente": qualsiasi autorità nazionale competente designata dagli Stati membri partecipanti a norma della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)¹³, e della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione)¹⁴;
- (3) "ente creditizio": un ente creditizio come definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;
- (4) "società di partecipazione finanziaria": una società di partecipazione finanziaria come definita all'articolo 4, punto 19, della direttiva 2006/48/CE;
- (5) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario¹⁵;

¹³ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

¹⁴ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 277.

¹⁵ GU L 35 dell'11.2.2003, pagg. 1-27.

- (6) "conglomerato finanziario": un conglomerato finanziario come definito all'articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE;
- (6 bis) "autorità nazionale designata": un'autorità designata ai sensi della pertinente normativa dell'Unione¹⁶.
- (6 ter) "partecipazione qualificata": una partecipazione qualificata come definita all'articolo 4, punto 11, della direttiva 2006/48/CE;
- (6 quater) "meccanismo di vigilanza unico" il meccanismo definito all'articolo 5, paragrafo 1.

¹⁶ Nota: una volta adottate le proposte CRD IV si dovrà fare riferimento al capo IV della direttiva CRD IV.

Capo II

Cooperazione e compiti

Articolo 3

Cooperazione

1. La BCE coopera strettamente con l'Autorità bancaria europea, con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e con il Comitato europeo per il rischio sistemico nonché con le altre autorità che fanno parte del Sistema europeo di vigilanza finanziaria istituito dall'articolo 2 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
2. Ai fini del presente regolamento la BCE partecipa al consiglio delle autorità di vigilanza dell'Autorità bancaria europea alle condizioni di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
3. La BCE coopera strettamente con le autorità abilitate a risolvere le crisi degli enti creditizi, anche nella preparazione dei piani di risoluzione.
4. Fatti salvi gli articoli 1, 4 e 5, la BCE coopera strettamente con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) e il meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare se l'EFSF o il MES hanno concesso o probabilmente concederanno assistenza finanziaria diretta o indiretta a un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante della zona euro.

Articolo 4
Compiti attribuiti alla BCE

1. Nel quadro dell'articolo 5, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo la BCE ha competenza esclusiva nell'assolvimento dei compiti seguenti, a fini di vigilanza prudenziale, nei confronti di tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti:
- a) rilasciare e revocare l'autorizzazione agli enti creditizi fatte salve le disposizioni dell'articolo 13;
 - a bis) nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante che desiderano aprire una succursale o prestare servizi transfrontalieri in uno Stato membro non partecipante, assolvere i compiti che incombono all'autorità competente dello Stato membro di origine in virtù della pertinente normativa dell'Unione;
 - b) valutare le domande di acquisizione e cessione di partecipazioni qualificate in enti creditizi, tranne nel caso della risoluzione di una crisi bancaria, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 13 bis;
 - c) accertare l'osservanza degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limitazioni dell'esposizione, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e divulgazione al pubblico delle informazioni su tali aspetti;
 - d) *soppresso*

- e) *soppresso*
- f) provvedere al rispetto degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti che assicurino la presenza di dispositivi di governance solidi, compresi i requisiti di competenza e onorabilità per i responsabili della gestione degli enti creditizi, di processi di gestione del rischio, di meccanismi di controllo interno, di politiche e prassi remunerative e di processi efficaci di valutazione dell'adeguatezza del capitale interno, compresi i modelli basati sui rating interni;
- g) effettuare le valutazioni prudenziali, comprese le prove di stress e la loro eventuale pubblicazione, per accertare se i dispositivi, le strategie, i processi e meccanismi instaurati dagli enti creditizi e i fondi propri da essi detenuti permettano una gestione solida e la copertura dei rischi e, alla luce di tale valutazione prudenziale, imporre agli enti creditizi obblighi specifici in materia di fondi propri supplementari, di pubblicazione e di liquidità, nonché altre misure nei casi espressamente contemplati dalla pertinente normativa dell'Unione per le autorità competenti;
- h) *soppresso*
- i) esercitare la vigilanza su base consolidata sulle imprese madri degli enti creditizi stabilite in uno degli Stati membri partecipanti, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, e partecipare alla vigilanza su base consolidata, anche in collegi delle autorità di vigilanza, fatta salva la partecipazione delle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti a tali collegi in qualità di osservatori, sulle imprese madri non stabilite in uno degli Stati membri partecipanti;

- j) partecipare alla vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari in relazione agli enti creditizi che ne fanno parte e assumere i compiti di coordinatore quando la BCE è nominata coordinatore per un conglomerato finanziario conformemente ai criteri fissati nella pertinente normativa dell'Unione;
- k) svolgere i compiti di vigilanza collegati ai piani di risanamento e all'intervento precoce qualora un ente creditizio non soddisfi o rischi di violare i requisiti prudenziali applicabili nonché, solo nei casi previsti espressamente dalla pertinente normativa dell'Unione per le autorità competenti, a cambiamenti strutturali richiesti agli enti creditizi per prevenire lo stress finanziario o il fallimento, ad esclusione dei poteri di risoluzione;
- k bis) *soppresso*
- l) *soppresso*

2. Nei confronti degli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro non partecipante che aprono una succursale o che prestano servizi transfrontalieri in uno Stato membro partecipante, la BCE assolve, nell'ambito del paragrafo 1, i compiti di competenza delle autorità competenti dello Stato membro partecipante in conformità della pertinente normativa dell'Unione.
3. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutta la normativa pertinente dell'Unione e, se tale normativa dell'Unione è composta da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive.

A tal fine, la BCE adotta orientamenti e raccomandazioni e prende decisioni fatti salvi la pertinente normativa dell'Unione e in particolare qualsiasi atto legislativo e non legislativo, compresi quelli di cui agli articoli 290 e 291 del TFUE, e conformemente agli stessi. In particolare, è soggetta all'articolo 16 del regolamento 1093/2010 concernente gli orientamenti e le raccomandazioni. La BCE può inoltre adottare regolamenti solo nella misura in cui ciò sia necessario per organizzare o precisare le modalità di assolvimento di tali compiti.

Prima di adottare un regolamento relativo a questioni che hanno un impatto sostanziale sugli enti creditizi, la BCE effettua consultazioni pubbliche e analizza potenziali costi e benefici, a meno che tali consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla portata e all'impatto del regolamento in questione, ovvero in relazione alla particolare urgenza della questione, nel qual caso la BCE dà conto dell'urgenza.

4. *soppresso*

Articolo 4 bis

Compiti e strumenti macroprudenziali

1. Ove opportuno o qualora lo si ritenga necessario, e fatto salvo il successivo paragrafo 2, le autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 quater, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, e ogni altra misura mirante ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali previsti dalle procedure alle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE e soggetti alle procedure stabilite dalle stesse, al livello degli enti creditizi nei casi specificati nella pertinente normativa dell'Unione. Dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione, l'autorità interessata notifica debitamente la propria intenzione alla BCE. Qualora sollevi un'obiezione, la BCE dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. L'autorità interessata tiene debitamente in considerazione le ragioni della BCE prima di procedere con la decisione, se del caso.

2. La BCE può applicare, qualora lo si ritenga necessario, invece delle autorità competenti o designate dello Stato membro partecipante, requisiti più elevati in materia di riserve di capitale rispetto a quelli applicati dalle autorità competenti o designate degli Stati membri partecipanti che gli enti creditizi devono detenere in aggiunta ai requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1 quater, tra cui la fissazione di quote della riserva di capitale anticiclica, alle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, e applicare misure più rigorose miranti ad affrontare i rischi sistemici o macroprudenziali al livello degli enti creditizi nei casi specificati nelle direttive 2006/48 e 2006/49, e fatte salve le procedure stabilite nelle stesse.
 3. *Spostato.*
- 2 bis. Un'autorità nazionale competente o designata può proporre alla BCE di agire ai sensi del paragrafo 2 per far fronte alla situazione specifica del sistema finanziario e dell'economia del suo Stato membro.
- 2 ter. Se intende agire conformemente al paragrafo 2, la BCE coopera strettamente con le autorità designate negli Stati membri interessati al momento di valutare qualsiasi azione. In particolare, notifica la propria intenzione alle autorità nazionali competenti o designate interessate dieci giorni lavorativi prima di adottare tale decisione. Qualora una delle autorità interessate sollevi un'obiezione, dichiara le sue ragioni per iscritto entro cinque giorni lavorativi. La BCE tiene debitamente in considerazione tali ragioni prima di procedere con la decisione, se del caso.
3. Nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 2, la BCE tiene conto della situazione specifica del sistema finanziario, della situazione economica e del ciclo economico nei singoli Stati membri o in parti di essi.

Articolo 5

Cooperazione con il meccanismo di vigilanza unico

1. La BCE svolge i suoi compiti nel quadro del meccanismo di vigilanza unico composto dalla BCE e dalle autorità nazionali competenti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente del meccanismo di vigilanza unico.
2. Sia la BCE che le autorità nazionali competenti sono soggette al dovere di cooperazione in buona fede e all'obbligo di scambio di informazioni.

Fatto salvo il potere della BCE di ricevere direttamente le informazioni comunicate su base continuativa dagli enti creditizi, o di accedervi direttamente, le autorità nazionali competenti forniscono in particolare alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti attribuiti alla BCE stessa dal presente regolamento.

3. Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE in ordine ai compiti attribuiti dal presente regolamento, le autorità nazionali sono competenti ad assistere la BCE, alle condizioni stabilite nel quadro indicato nel paragrafo 7, nella preparazione e nell'attuazione degli atti inerenti ai compiti di cui all'articolo 4 concernenti tutti gli enti creditizi, compresa l'assistenza nelle attività di verifica. Esse seguono le istruzioni fornite dalla BCE nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.
4. In relazione ai compiti definiti nell'articolo 4, eccetto il paragrafo 1, lettere a) e b), la BCE ha le responsabilità di cui al paragrafo 5 e le autorità nazionali competenti hanno le responsabilità di cui al paragrafo 6, nel quadro di cui al paragrafo 7 e fatte salve le procedure ivi indicate, per la vigilanza dei seguenti enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista, o succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti:

a) quelli meno rilevanti su base consolidata, laddove il livello più elevato di consolidamento è all'interno degli Stati membri partecipanti, ovvero singolarmente, nel caso specifico di succursali, stabilite in Stati membri partecipanti, di enti creditizi stabiliti in Stati membri non partecipanti. La significatività è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- i) dimensioni;
- ii) importanza per l'economia dell'UE o di qualsiasi Stato membro partecipante;
- iii) attività transfrontaliere.

Per quanto attiene al primo comma, un ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista non è considerato meno significativo, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nella metodologia, qualora soddisfi una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i) il valore totale delle sue attività supera i [2,5 / 20 / 60 miliardi di EUR]; oppure
- ii) il rapporto tra le sue attività totali e il PIL dello Stato membro partecipante in cui è stabilito supera il [20% / 50% / 75%]; oppure

[iii) in seguito alla notifica dell'autorità nazionale competente secondo cui tale ente riveste una pertinenza significativa con riguardo all'economia nazionale, la BCE decide di confermare tale significatività sulla scorta di una sua valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, dell'ente creditizio in questione.]

Inoltre, la metodologia tiene conto altresì dell'eventualità che l'ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista in questione sia soggetto a vigilanza su base consolidata in più di uno Stato membro o preli servizi in più di uno Stato membro partecipante. Nella seconda ipotesi, la metodologia tiene conto, fra l'altro, della specifica ubicazione degli enti stabiliti al confine con altri Stati membri e dell'eventualità che l'ente abbia sede in uno Stato membro caratterizzato da una piccola economia aperta;

b) quelli per i quali non è stata richiesta o ricevuta direttamente o indirettamente assistenza finanziaria pubblica dall'EFSF o dal MES.

5. Riguardo agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, e nel quadro definito nel paragrafo 7:

a) la BCE impartisce alle autorità nazionali competenti, [anche in relazione a uno specifico ente creditizio,] regolamenti, orientamenti o istruzioni in base ai quali sono eseguiti i compiti definiti nell'articolo 4, ad esclusione delle lettere a) e b), e le decisioni di vigilanza sono adottate dalle autorità nazionali competenti;

b) la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità nazionale competente, di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al paragrafo 4;

c) la BCE esercita una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle responsabilità e delle procedure di cui al presente articolo, in particolare al paragrafo 7, lettera b);

d) la BCE può avvalersi in qualsiasi momento dei poteri di cui agli articoli da 9 a 12;

e) la BCE può inoltre richiedere, in casi specifici o in via permanente, informazioni alle autorità nazionali competenti in merito all'assolvimento dei compiti da esse svolti in virtù del presente articolo.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità nazionali competenti sono responsabili dell'adozione di decisioni di vigilanza in relazione agli enti creditizi di cui al paragrafo 4, lettera a), primo comma, e lettera b), nel quadro di cui al paragrafo 7 e fatte salve le procedure ivi stabilite.

Fatti salvi gli articoli da 9 a 12, le autorità nazionali competenti e designate mantengono il potere, conformemente alla legislazione nazionale, di ottenere informazioni dagli enti creditizi, dalle società di partecipazione finanziaria, dalle società di partecipazione finanziaria mista e dalle imprese incluse nella situazione finanziaria consolidata di un ente creditizio e di svolgere ispezioni in loco presso tali enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista e imprese. Le autorità nazionali competenti informano la BCE, conformemente al quadro di cui al paragrafo 7, delle misure adottate in virtù del presente paragrafo e coordinano strettamente tali misure con la BCE.

Le autorità nazionali competenti riferiscono periodicamente alla BCE in merito al risultato delle attività svolte in virtù del presente articolo.

7. La BCE adotta e pubblica, in consultazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti e sulla base di una proposta del consiglio di vigilanza, un quadro per l'organizzazione delle modalità pratiche di attuazione del presente articolo. Tale quadro comprende almeno quanto segue:

a) la metodologia specifica di valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4, lettera a) e le disposizioni risultanti ai fini dell'applicazione dei paragrafi 5 e 6. Tali disposizioni sono riesaminate per riflettere eventuali modifiche pertinenti;

- a ter) la definizione delle procedure, compresi i termini, e la possibilità di preparare progetti di decisioni da trasmettere per esame alla BCE, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi non considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4;
- b) la definizione delle procedure, compresi i termini, per la relazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti in merito alla vigilanza degli enti creditizi considerati meno significativi conformemente al paragrafo 4. Tali procedure richiedono in particolare alle autorità nazionali competenti, a seconda dei casi definiti nel quadro, di:
- i) notificare alla BCE qualsiasi procedura di vigilanza;
 - ii) valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura;
 - iii) trasmettere alla BCE un progetto di decisione di vigilanza, sul quale la BCE può esprimere le proprie opinioni o eventuali obiezioni che dovranno essere prese in debita considerazione.

8. *soppresso*

9. Ove ricorra alle autorità nazionali competenti o alle autorità nazionali designate allo scopo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE agisce conformemente alle disposizioni stabilite nei pertinenti atti dell'Unione in relazione all'attribuzione di responsabilità e alla cooperazione tra autorità competenti di diversi Stati membri.

Articolo 6

Cooperazione stretta con le autorità competenti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro

1. Nei limiti stabiliti dal presente articolo, la BCE assolve i compiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro, laddove essa e l'autorità nazionale competente dello Stato membro in questione abbiano instaurato una cooperazione stretta a norma del presente articolo.

A tal fine, la BCE può formulare istruzioni per l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro.

2. La cooperazione stretta tra la BCE e l'autorità nazionale competente di uno Stato membro partecipante la cui moneta non è l'euro è stabilita da una decisione adottata dalla BCE, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) lo Stato membro comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, alla BCE e all'ABE la richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE relativamente all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 4 per tutti gli enti creditizi in esso stabiliti, conformemente all'articolo 5;
 - b) nella comunicazione lo Stato membro interessato si impegna:
 - ad assicurare che la propria autorità nazionale competente rispetti gli orientamenti o le richieste della BCE;
 - a comunicare tutte le informazioni sugli enti creditizi ivi stabiliti di cui la BCE può aver bisogno per sottoporli ad una valutazione approfondita;

- c) lo Stato membro ha adottato una pertinente normativa nazionale per assicurare che l'autorità nazionale competente sia tenuta a adottare, nei confronti degli enti creditizi, le misure chieste dalla BCE a norma del paragrafo 5.

3. *soppresso*

4. La decisione di cui al paragrafo 2 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica 14 giorni dopo la data di pubblicazione.

5. La BCE, se reputa opportuna l'adozione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato di una misura inerente ai compiti di cui al paragrafo 1 nei confronti di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, formula istruzioni all'indirizzo di quest'autorità indicando i termini pertinenti.

I termini non possono essere inferiori a 48 ore, a meno che un'adozione più rapida sia indispensabile per scongiurare danni irreparabili. L'autorità competente dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

6. La BCE può decidere di avvertire lo Stato membro interessato che, in assenza di azioni correttive decisive, sospenderà o porrà fine alla cooperazione stretta nei seguenti casi:
- a) se, secondo la BCE, lo Stato membro interessato non soddisfa più le condizioni previste al paragrafo 2, lettere a), b) e c); oppure
 - b) se, secondo la BCE, l'autorità competente di uno Stato membro non agisce nel rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera c).

Qualora le citate azioni non siano intraprese entro quindici giorni dalla notifica dell'avvertimento, la BCE può sospendere o porre fine alla cooperazione stretta con lo Stato membro in questione.

La decisione è notificata allo Stato membro in questione ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La decisione indica la data a decorrere dalla quale si applica, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi.

6 bis. Lo Stato membro può chiedere alla BCE di porre fine alla cooperazione stretta in qualsiasi momento passati tre anni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione adottata dalla BCE che stabilisce tale cooperazione. In tal caso la BCE provvede immediatamente ad adottare una decisione che pone fine alla cooperazione stretta e indica la data a decorrere dalla quale si applica entro un periodo massimo di tre mesi, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza e gli interessi legittimi degli enti creditizi. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6 bis ter. Se uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro notifica alla BCE, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, il suo disaccordo motivato rispetto a un'obiezione del consiglio direttivo a un progetto di decisione del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo esprime, entro un termine di 30 giorni, il proprio parere sul disaccordo motivato espresso dallo Stato membro e, indicandone le ragioni, conferma o ritira la sua obiezione.

Qualora il consiglio direttivo confermi la sua obiezione, lo Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro può notificare alla BCE che non sarà vincolato da tale decisione.

La BCE prende allora in considerazione l'eventuale sospensione o conclusione della cooperazione stretta con tale Stato membro, tenendo nella debita considerazione l'efficacia della vigilanza, e adotta una decisione in merito.

La BCE tiene conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

- se tale sospensione o conclusione possa compromettere l'integrità del meccanismo di vigilanza unico o avere conseguenze negative significative per le responsabilità di bilancio degli Stati membri, compreso lo Stato membro che ha notificato l'obiezione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3;
- se sia stato accertato o meno che l'autorità nazionale competente interessata ha adottato misure che, a parere della BCE,
 - a) assicurano che gli enti creditizi nello Stato membro che ha notificato l'obiezione ai sensi del precedente comma non sono soggetti a un trattamento più favorevole degli enti creditizi negli altri Stati membri partecipanti;
 - b) hanno pari efficacia, rispetto alla decisione del consiglio direttivo ai sensi del precedente comma, nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del presente regolamento e nel garantire la conformità con la pertinente normativa dell'Unione.

La BCE include tali considerazioni nella sua decisione e le comunica allo Stato membro in questione.

- 6 ter. Se ha posto fine alla cooperazione stretta con la BCE uno Stato membro non può instaurare una nuova cooperazione stretta prima che siano trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della BCE che poneva fine a tale cooperazione.

Articolo 7
Relazioni internazionali

Fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle altre istituzioni dell'Unione, la BCE può, relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, stabilire contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, fermo restando un coordinamento appropriato con l'ABE. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.

Capo III

Poteri della BCE

Articolo 8

Poteri della BCE

1. Al fine esclusivo di assolvere i compiti ad essa attribuiti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, la BCE è considerata, ove opportuno, autorità competente o autorità designata negli Stati membri partecipanti come stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione.

Al medesimo fine esclusivo, la BCE ha tutti i poteri e obblighi di cui al presente regolamento. Ha inoltre tutti i poteri e gli obblighi che la pertinente normativa dell'Unione conferisce alle autorità competenti e designate, salvo diversamente disposto dal presente regolamento. In particolare, la BCE gode dei poteri elencati nelle sezioni 1 e 2 del presente capo.

Nella misura necessaria ad assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere, mediante istruzioni, alle autorità nazionali di utilizzare i propri poteri, in virtù e in conformità delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, qualora il presente regolamento non attribuisca tali poteri alla BCE. Le autorità nazionali informano la BCE in modo esaustivo in merito all'esercizio di detti poteri.

2. *Soppresso*

2 bis. La BCE esercita i poteri di cui al paragrafo 1 conformemente agli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma. Nell'esercizio dei rispettivi poteri di vigilanza e di indagine, la BCE e le autorità nazionali competenti cooperano strettamente.

2 ter. In deroga al paragrafo 1, riguardo agli enti creditizi stabiliti in Stati membri che hanno instaurato una cooperazione stretta conformemente all'articolo 6, la BCE esercita i suoi poteri conformemente all'articolo 6.

SEZIONE 1
POTERI DI INDAGINE

Articolo 9
Richieste di informazioni

1. Fatti salvi i poteri di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e ferme restando le condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, la BCE può esigere dalle seguenti persone fisiche o giuridiche, fatto salvo l'articolo 4, la comunicazione di tutte le informazioni di cui necessita per assolvere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, comprese informazioni da fornire con frequenza periodica o in formati specifici a fini di vigilanza e a relativi fini statistici:
- a) enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti;
 - b) società di partecipazione finanziaria stabilite negli Stati membri partecipanti;
 - c) società di partecipazione finanziaria mista stabilite negli Stati membri partecipanti;
 - d) società di partecipazione mista stabilite negli Stati membri partecipanti;
 - e) persone appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
 - f) terzi cui i soggetti di cui alle lettere da a) a d) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
 - g) *soppresso.*
 - h) *soppresso.*

2. I soggetti di cui al paragrafo 1 comunicano le informazioni richieste.

- 2 bis. Qualora ottenga informazioni direttamente dalle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 la BCE mette tali informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti interessate.

Articolo 10

Indagini generali

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, la BCE può svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) stabiliti o ubicati in uno Stato membro partecipante.

A tal fine la BCE ha il potere di:

- a) chiedere la presentazione di documenti;

- b) esaminare i libri e i registri contabili dei soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;

- c) ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;

- d) organizzare audizioni per ascoltare altre persone consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

2. I soggetti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione della BCE.

Quando un soggetto ostacola lo svolgimento dell'indagine, l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui sono ubicati i locali pertinenti presta, conformemente alla normativa nazionale, l'assistenza necessaria, nei casi di cui agli articoli 11 e 12, anche facilitando alla BCE l'accesso ai locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f), in modo che i predetti diritti possano essere esercitati.

Articolo 11

Ispezioni in loco

1. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento e fatte salve altre condizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione, la BCE può svolgere, a norma dell'articolo 12, tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera i), previa notifica all'autorità nazionale competente interessata. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, la BCE può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso all'ente creditizio.
2. I funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali commerciali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dalla BCE e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 10, paragrafo 1.

3. Le persone giuridiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a f) sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco sulla base di una decisione della BCE.
4. I funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzate o incaricate dall'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prestano attivamente assistenza ai funzionari della BCE e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. Anche i funzionari dell'autorità competente dello Stato membro partecipante in questione hanno diritto di partecipare alle ispezioni in loco.
5. Qualora i funzionari della BCE e le altre persone da essa autorizzate o incaricate che li accompagnano constatino che un soggetto si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante presta loro l'assistenza necessaria conformemente alla normativa nazionale.

Articolo 12

Autorizzazione giudiziaria

1. Se l'ispezione in loco di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, o l'assistenza di cui all'articolo 11, paragrafo 5, richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

2. Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione della BCE e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla BCE di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali questa sospetta una violazione degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, sulla gravità della sospetta violazione e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo della BCE. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della BCE.

Articolo 12 bis (SPOSTATO ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3)

SEZIONE 2

POTERI DI VIGILANZA SPECIFICI

Articolo 13

Autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'accesso all'attività dell'ente creditizio che avrà sede in uno Stato membro partecipante è presentata alle autorità nazionali competenti di tale Stato nel rispetto dei requisiti previsti dalla pertinente normativa nazionale.

- 1 bis. Se il richiedente soddisfa tutte le condizioni di autorizzazione previste dalla pertinente legislazione nazionale di detto Stato membro, l'autorità nazionale competente adotta, entro il termine previsto dalla pertinente legislazione nazionale, un progetto di decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione. Il progetto di decisione è notificato alla BCE e al richiedente l'autorizzazione. Negli altri casi, l'autorità nazionale competente respinge la domanda di autorizzazione.

- 1 ter. Il progetto di decisione si ritiene adottato dalla BCE a meno che quest'ultima non sollevi obiezioni entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi, prorogabile una sola volta per lo stesso periodo in casi debitamente giustificati. La BCE solleva obiezioni al progetto di decisione solo se le condizioni di autorizzazione stabilite nella pertinente normativa dell'Unione non sono soddisfatte. La BCE espone i motivi del rigetto per iscritto.

1 quater. La decisione adottata a norma dei paragrafi 1 bis e 1 ter è notificata al richiedente l'autorizzazione dall'autorità nazionale competente.

2. Fatto salvo il paragrafo 2 bis, la BCE può revocare l'autorizzazione nei casi previsti dalla pertinente normativa dell'Unione, di propria iniziativa previa consultazione dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito oppure su proposta dell'autorità nazionale competente dello Stato membro partecipante in cui l'ente creditizio è stabilito. Tale consultazione assicura in particolare che, prima di prendere decisioni relative alla revoca, la BCE preveda un periodo di tempo sufficiente affinché le autorità nazionali decidano in merito alle necessarie azioni correttive, comprese eventuali misure di risoluzione, e ne tenga conto.

L'autorità nazionale competente che considera che l'autorizzazione da essa proposta a norma del paragrafo 1 debba essere revocata in virtù della pertinente legislazione nazionale trasmette alla BCE una proposta in tal senso. In tal caso, la BCE prende una decisione sulla proposta di revoca tenendo pienamente conto della giustificazione della revoca avanzata dall'autorità nazionale competente.

2 bis. Fino a quando le autorità nazionali rimarranno competenti per risolvere le crisi degli enti creditizi, nei casi in cui ritengano che la revoca dell'autorizzazione pregiudicherebbe l'adeguata attuazione della risoluzione o le azioni necessarie per la stessa ovvero al fine di mantenere la stabilità finanziaria, esse notificano debitamente alla BCE la propria obiezione, illustrando nel dettaglio il danno che la revoca provocherebbe. In questi casi, la BCE si astiene dal procedere alla revoca per un periodo concordato con le autorità nazionali. La BCE può scegliere di prorogare tale periodo se ritiene che siano stati compiuti sufficienti progressi. Se, tuttavia, la BCE stabilisce in una decisione motivata che le autorità nazionali non hanno attuato le opportune azioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria, la revoca delle autorizzazioni si applica immediatamente.

Articolo 13 bis

Valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate

1. Fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), la notifica di acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio stabilito in uno Stato membro partecipante o le informazioni connesse sono presentate alle autorità nazionali competenti dello Stato membro nel quale è stabilito l'ente creditizio conformemente ai requisiti di cui alla pertinente legislazione nazionale basata sugli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.
2. L'autorità nazionale competente valuta l'acquisizione proposta e trasmette alla BCE la notifica e una proposta di decisione di opporsi o di non opporsi all'acquisizione, sulla base dei criteri stabiliti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, al più tardi dieci giorni lavorativi prima della scadenza del pertinente periodo di valutazione stabilito dalla pertinente normativa dell'Unione e assiste la BCE conformemente all'articolo 5.
3. La BCE decide se opporsi all'acquisizione sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla pertinente normativa dell'Unione e conformemente alla procedura ed entro i periodi di valutazione ivi stabiliti.
4. La decisione adottata a norma del presente articolo è notificata al richiedente dall'autorità nazionale competente.

Articolo 13 ter

Poteri di vigilanza

1. Ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e fatti salvi gli altri poteri ad essa conferiti, la BCE dispone dei poteri di cui al paragrafo 2 di imporre a qualsiasi ente creditizio, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista di adottare per tempo le misure necessarie per affrontare problemi pertinenti in qualsiasi delle seguenti circostanze:
 - a) l'ente creditizio non soddisfa i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma;
 - b) la BCE dispone di prove del fatto che l'ente creditizio rischia di violare i requisiti degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma entro i successivi 12 mesi;
 - c) in base alla constatazione, nel quadro di una valutazione prudenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi attuati dall'ente creditizio e i fondi propri e la liquidità da esso detenuti non permettono una gestione solida e la copertura dei suoi rischi.

2. Nonostante la disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, la BCE ha i seguenti poteri:
 - a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti negli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma legati agli elementi di rischio e ai rischi non coperti dai pertinenti atti dell'Unione;
 - b) esigere il rafforzamento dei dispositivi, dei processi, dei meccanismi e delle strategie;

- c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
- d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
- e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
- f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;
- g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione in percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale;
- h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
- i) limitare o vietare le distribuzioni da parte dell'ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1) se il divieto non costituisce un caso di inadempimento da parte dell'ente;
- j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sulle posizioni in materia di fondi propri e di liquidità;
- k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
- l) richiedere informazioni aggiuntive.
- m) rimuovere in qualsiasi momento membri del consiglio di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.

Articolo 14

Poteri delle autorità dello Stato membro ospitante e cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata

1. Tra gli Stati membri partecipanti, le procedure previste dalla pertinente normativa dell'Unione per gli enti creditizi che intendono aprire una succursale o esercitare la libera prestazione di servizi svolgendo attività nel territorio di un altro Stato membro, e le relative competenze dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, si applicano soltanto ai fini dei compiti che non sono attribuiti alla BCE dall'articolo 4 del presente regolamento.
2. Le disposizioni previste dalla pertinente normativa dell'Unione circa la cooperazione fra autorità competenti di Stati membri diversi nell'esercizio della vigilanza su base consolidata non si applicano quando la BCE è l'unità autorità competente coinvolta.

Articolo 15

Sanzioni amministrative

1. Ai fini dello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione dolosa o colposa da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti legislativi dell'Unione direttamente applicabili in relazione alle quali le autorità competenti possono infliggere sanzioni amministrative pecuniarie conformemente alla pertinente normativa dell'Unione, la BCE può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10% del fatturato complessivo annuo, come definito dalla pertinente normativa dell'Unione, della persona giuridica nell'esercizio finanziario precedente.

2. Se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato complessivo annuo di cui al primo comma è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
3. Le sanzioni applicate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Nel decidere se irrogare una sanzione e nello stabilire la sanzione appropriata, la BCE agisce conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 bis.
4. La BCE applica il presente articolo in combinato disposto con gli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, comprese le procedure previste nel regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, se del caso.
5. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1, laddove necessario allo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare le procedure al fine di intervenire per assicurare che vengano imposte sanzioni appropriate in virtù degli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, e di qualsiasi legislazione nazionale pertinente che conferisca specifici poteri attualmente non richiesti dalla normativa dell'Unione. Le sanzioni applicate dalle autorità nazionali competenti sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Il primo comma si applica, in particolare, alle misure e sanzioni amministrative da imporre ai membri del consiglio di amministrazione di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, o ad altri soggetti responsabili, a norma della pertinente legislazione nazionale, di una violazione da parte di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista.

- 6¹⁷. La BCE pubblica le sanzioni di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità delle persone giuridiche responsabili, a meno che tale pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari.
7. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 6, ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, in caso di violazione di suoi regolamenti o decisioni la BCE può imporre sanzioni a norma del regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio.
- 7 bis. Nonostante l'articolo 8, paragrafo 1, nessuna disposizione del presente regolamento conferisce alla BCE il potere di infliggere sanzioni a persone fisiche.

¹⁷ Va rilevato che questo paragrafo dovrà essere allineato al corrispondente testo delle proposte CRD IV una volta raggiunto un accordo provvisorio sul medesimo in sede di trilogia.

Capo IV

Principi organizzativi

Articolo 16

Indipendenza

1. Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE agisce in modo indipendente.
2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i governi degli Stati membri e qualsiasi altro organo rispettano detta indipendenza.
3. L'indipendenza di cui ai paragrafi 1 e 2 riguarda tutti i membri del consiglio di vigilanza nell'assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE ai sensi del presente regolamento.

Articolo 17

Responsabilità e relazioni (fuso con l'articolo 21)

1. La BCE risponde al Parlamento europeo e al Consiglio dell'attuazione del presente regolamento in conformità al presente capo.
2. La BCE trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e all'Eurogruppo una relazione sull'esecuzione dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, nonché una relazione sullo sviluppo previsto della struttura e l'importo della commissione di vigilanza di cui all'articolo 24.

3. Il presidente del consiglio di vigilanza della BCE presenta dette relazioni al Parlamento europeo e all'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
4. Su sua richiesta, l'Eurogruppo può procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza della BCE riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
5. Su richiesta del Parlamento europeo, le sue commissioni competenti possono procedere ad audizioni del presidente del consiglio di vigilanza riguardo all'esecuzione dei compiti di vigilanza.
6. *soppresso*
7. La BCE risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni o ai quesiti ad essa rivolti dal Parlamento europeo o dall'Eurogruppo in presenza di rappresentanti degli Stati membri partecipanti la cui moneta non è l'euro.
8. Allorché esamina l'efficienza operativa della gestione della BCE ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2 dello statuto della BCE stessa, la Corte dei conti europea tiene altresì conto dei compiti di vigilanza attribuiti alla BCE ai sensi del presente regolamento.

Articolo 17 bis bis

Parlamenti nazionali

1. La BCE è soggetta agli obblighi previsti dal presente articolo nei riguardi dei parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.
2. Allorché presenta le relazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, la BCE trasmette simultaneamente queste relazioni direttamente ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.

I parlamenti nazionali possono inviare alla BCE le loro osservazioni motivate su tali relazioni.
- 2 bis. La BCE può rispondere per iscritto a eventuali osservazioni o quesiti trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti.
3. Il parlamento di uno Stato membro partecipante può invitare il presidente o un rappresentante del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni in relazione alla vigilanza degli enti creditizi in detto Stato membro, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente.
4. Il presente regolamento lascia impregiudicata la responsabilità delle autorità nazionali competenti nei confronti dei parlamenti nazionali conformemente alla legislazione nazionale per lo svolgimento di compiti che non sono attribuiti alla BCE dal presente regolamento e per lo svolgimento di attività da esse eseguite conformemente all'articolo 5.

Articolo 17 bis

Garanzie procedurali per l'adozione di decisioni di vigilanza

1. Prima di adottare decisioni di vigilanza a norma dell'articolo 4 e della sezione 2, la BCE dà modo alle persone oggetto del procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui essa si basa. La BCE basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le parti interessate sono state poste in condizione di essere sentite.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente al fine di impedire danni ingenti al sistema finanziario. In tal caso, la BCE può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata dà modo alle persone interessate di essere sentite.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti della difesa delle persone interessate. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo della BCE, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.
3. Le decisioni della BCE sono motivate.

Articolo 17 ter

Gruppo di esperti del riesame

1. Su proposta del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo nomina un gruppo di esperti del riesame, incaricato di procedere al riesame interno delle decisioni adottate nel quadro dei poteri ad esso conferiti dal presente regolamento dopo che è stata presentata una richiesta di riesame conformemente al paragrafo 6.
2. Su proposta del consiglio di vigilanza, il consiglio direttivo nomina i membri del gruppo di esperti del riesame. Il gruppo di esperti del riesame è indipendente ed è composto di cinque membri titolari e cinque membri supplenti, persone di indubbio prestigio, provenienti dagli Stati membri partecipanti e in possesso di comprovate conoscenze pertinenti e di esperienza professionale, anche nell'ambito della vigilanza, di livello sufficientemente elevato nel settore bancario; il personale in servizio delle autorità competenti o di altre istituzioni nazionali o dell'Unione coinvolte nelle attività della BCE è escluso. Il gruppo di esperti del riesame è in possesso delle competenze giuridiche sufficienti per fornire consulenza giuridica sulla legittimità dell'esercizio dei poteri della BCE. Il gruppo di esperti del riesame designa il suo presidente. Il mandato dei membri del gruppo di esperti del riesame è di cinque anni, rinnovabile una volta.
3. Le decisioni del gruppo di esperti del riesame sono adottate a maggioranza di almeno tre dei suoi cinque membri.
4. *soppresso*
6. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, nei casi di cui al paragrafo 1, chiedere il riesame di una decisione avente come destinatario la predetta persona o che la riguardi direttamente e individualmente. La richiesta di riesame contro una decisione del consiglio direttivo di cui al paragrafo 9 non è ammissibile.

7. Il riesame, insieme a una memoria contenente i relativi motivi, è presentato per iscritto alla BCE entro un mese a decorrere dal giorno della notificazione della decisione alla persona che ne chiede il riesame o, in assenza di notifica, dal giorno in cui tale persona ne ha avuto conoscenza.
8. La presentazione di un riesame conformemente al paragrafo 6 non ha effetto sospensivo. Tuttavia il consiglio direttivo può, su proposta del gruppo di esperti, sospendere l'esecuzione della decisione impugnata, se ritiene che le circostanze lo richiedano.
9. Dopo essersi pronunciato sull'ammissibilità del riesame, il gruppo di esperti, entro [due mesi] dalla ricezione della richiesta, esamina il caso e lo rinvia al consiglio di vigilanza affinché prepari un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione abroga la decisione iniziale, la sostituisce con una decisione di contenuto identico oppure la sostituisce con una modificata. Il consiglio di vigilanza tiene conto del parere del gruppo di esperti e presenta al consiglio direttivo un nuovo progetto di decisione. Il nuovo progetto di decisione si ritiene adottato a meno che il consiglio direttivo non sollevi obiezioni entro un termine massimo di dieci giorni lavorativi.
10. Il riesame effettuato dal gruppo di esperti, il nuovo progetto di decisione presentato dal consiglio di vigilanza e la decisione adottata dal consiglio direttivo ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati alle parti.
11. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 del TFUE.

Articolo 18

Separazione dalla funzione di politica monetaria

1. Nell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento la BCE persegue soltanto gli obiettivi in esso previsti.
2. La BCE assolve i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento senza recare pregiudizio ai compiti di politica monetaria e a qualsiasi altro compito e separandoli da questi ultimi. I compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento non interferiscono con i compiti della BCE relativi alla politica monetaria e con qualsiasi altro compito. Il personale coinvolto nello svolgimento dei compiti attribuiti alla BCE dal presente regolamento è separato dal punto di vista organizzativo, anche per quanto concerne la struttura gerarchica.
3. La BCE adotta e pubblica le necessarie norme interne ai fini dei paragrafi 1 e 2, comprese le norme sul segreto professionale e sullo scambio di informazioni tra i due settori funzionali.

Articolo 19
Consiglio di vigilanza

1. È incaricato della pianificazione e dell'esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE un organo interno composto di un presidente, nominato conformemente al paragrafo 2, un vicepresidente e tre rappresentanti della BCE nominati conformemente al paragrafo 2 bis, e un rappresentante dell'autorità nazionale competente della vigilanza sugli enti creditizi di ciascuno Stato membro partecipante (in seguito "consiglio di vigilanza").

Qualora l'autorità competente non sia una banca centrale, il membro del consiglio di vigilanza di cui al presente paragrafo può decidere di farsi accompagnare da un rappresentante della banca centrale dello Stato membro. Ai fini della procedura di voto di cui al paragrafo 2 bis ter, i rappresentanti delle autorità di uno Stato membro sono considerati come un solo membro.

2. In base a una proposta della BCE previa consultazione del Parlamento europeo e dopo aver sentito il consiglio di vigilanza, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione al fine di nominare il presidente del consiglio di vigilanza tra persone di riconosciuto prestigio e grande esperienza professionale in campo bancario e questioni finanziarie e che non sono membri del consiglio direttivo. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata senza tener conto del voto dei membri del Consiglio che non sono Stati membri partecipanti.

Una volta nominato il presidente è un professionista impiegato a tempo pieno senza alcun incarico presso le autorità nazionali competenti. Il suo mandato ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile.

2 bis. Il vicepresidente del consiglio di vigilanza è nominato dal consiglio direttivo tra i membri del comitato esecutivo della BCE. I tre rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo non svolgono compiti connessi alla funzione monetaria della BCE. Tutti i rappresentanti della BCE hanno diritto di voto.

2 bis ter¹⁸ Le decisioni del consiglio di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei suoi membri. Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, il voto del presidente è determinante.

[2 ter¹⁹ In deroga al paragrafo 2 bis ter, il consiglio di vigilanza adotta decisioni relative all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e di altre decisioni di portata generale, a maggioranza qualificata dei suoi membri, quale definita all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie per i membri che rappresentano le autorità degli Stati membri partecipanti. Ciascuno dei quattro rappresentanti della BCE nominati dal consiglio direttivo dispone di un voto uguale al voto mediano degli altri membri.]

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, il consiglio di vigilanza svolge le attività preparatorie relative ai compiti di vigilanza assegnati alla BCE e propone al consiglio direttivo della BCE progetti di decisione completi che sono adottati da quest'ultimo, seguendo una procedura che sarà stabilita dalla BCE. Un progetto di decisione è considerato adottato qualora il consiglio direttivo non muova obiezioni entro un termine stabilito nella procedura suddetta ma non superiore a un massimo di dieci giorni lavorativi. In situazioni di emergenza il suddetto periodo non supera le 48 ore. Se solleva obiezioni riguardo ad un progetto di decisione, il consiglio direttivo ne dà motivazione scritta, in particolare facendo riferimento alle questioni di politica monetaria. Se una decisione è modificata sulla scorta di un'obiezione del consiglio direttivo uno Stato membro partecipante che non fa parte della zona euro può notificare alla BCE il suo disaccordo motivato con l'obiezione e in tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6 bis ter).

¹⁸ Primo elemento dell'opzione 1 comprendente i paragrafi 2 bis ter e 4 bis.

¹⁹ Secondo elemento dell'opzione 2 comprendente i paragrafi 2 bis ter e 2 ter.

3 bis *soppresso*

4. Un segretariato sostiene a tempo pieno le attività del consiglio di vigilanza, inclusa la preparazione delle riunioni.

[4 bis. Il consiglio di vigilanza può nominare tra i suoi membri un comitato direttivo, a composizione più ristretta, incaricato di assisterlo nelle sue attività, tra l'altro nella preparazione delle riunioni.

Il comitato direttivo del consiglio di vigilanza non dispone di poteri decisionali. Il comitato direttivo è presieduto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di vigilanza e si compone di sei membri di quest'ultimo che rappresentano le autorità nazionali competenti. La composizione del comitato direttivo garantisce un giusto equilibrio tra le autorità nazionali competenti tenendo conto delle differenti strutture e dimensioni dei sistemi finanziari così da rispecchiare il meccanismo di vigilanza unico nel suo insieme. Il comitato direttivo svolge i suoi compiti preparatori nell'interesse dell'Unione nel suo complesso e coopera con il consiglio di vigilanza in piena trasparenza.]

5. *soppresso*

6. [Il presidente dell'Autorità bancaria europea e] un membro della Commissione europea possono partecipare alle riunioni del consiglio di vigilanza in veste di osservatori. Gli osservatori non hanno accesso alle informazioni riservate riguardanti singoli istituti.

7. Il consiglio direttivo adotta norme interne che disciplinano in dettaglio il suo rapporto con il consiglio di vigilanza. Adotta altresì il regolamento interno del consiglio di vigilanza e rende pubblici entrambi gli insiemi di norme. Il regolamento interno del consiglio di vigilanza garantisce la parità di trattamento di tutti gli Stati membri partecipanti e comprende norme sul mandato del presidente e del vicepresidente, che ha una durata non superiore a cinque anni e non è rinnovabile.

Articolo 20

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. I membri del consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti con incarichi di vigilanza sono vincolati, anche dopo la cessazione dalle funzioni, al segreto professionale previsto all'articolo 37 dello statuto del SEBC e della BCE.
2. Ai fini dell'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento, la BCE è autorizzata, nei limiti e alle condizioni fissati dalla pertinente normativa dell'Unione, a scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o europei nei casi in cui la pertinente normativa dell'Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere la divulgazione ai sensi della pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 21 (FUSO CON L'ARTICOLO 17)

Articolo 22

Articolo 23

Bilancio

1. Le spese sostenute dalla BCE per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento figurano separate all'interno del bilancio della BCE stessa.
2. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17, la BCE riferisce in dettaglio sul bilancio in ordine ai suoi compiti di vigilanza. I conti annuali della BCE, redatti in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2 dello statuto del SEBC e della BCE, riportano le entrate e le uscite connesse ai compiti di vigilanza.

Articolo 24

Commissioni di vigilanza

1. La BCE impone il pagamento di una commissione di vigilanza annuale agli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti e alle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante. Le commissioni coprono le spese sostenute dalla BCE in relazione ai compiti attribuiti dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento. L'importo delle commissioni non supera le spese relative ai compiti in questione.
2. L'importo della commissione imposta all'ente creditizio o alla succursale è riscosso, conformemente alle modalità definite, e pubblicato preventivamente dalla BCE, al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti ed è basato su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

Prima di definire queste modalità, la BCE effettua consultazioni pubbliche aperte e analizza i relativi costi e benefici potenziali.

La base di calcolo della commissione di vigilanza annuale per un dato anno civile è la spesa relativa alla vigilanza degli enti creditizi e delle succursali nell'anno in questione. La BCE può chiedere pagamenti anticipati della commissione di vigilanza annuale, basati su stime ragionevoli. Comunica con l'autorità nazionale competente prima di decidere in merito al livello definitivo della commissione così da assicurare che i costi della vigilanza restino sostenibili e ragionevoli per tutti gli enti creditizi e le succursali in questione. Comunica agli enti creditizi e alle succursali la base di calcolo della commissione di vigilanza annuale.

3. La BCE riferisce conformemente all'articolo 17.
- 3 bis. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre il pagamento di commissioni conformemente alla legislazione nazionale e nella misura in cui non siano stati attribuiti compiti di vigilanza alla BCE, o relativamente ai costi di cooperazione con la BCE e di assistenza a questa fornita e allorché agiscono su istruzioni della stessa, conformemente alla pertinente normativa dell'Unione.

Articolo 25

Scambio di personale

1. La BCE stabilisce, insieme con le autorità nazionali competenti, le modalità necessarie per assicurare un appropriato scambio e distacco di personale tra le autorità nazionali competenti e tra di esse e la BCE.
2. La BCE può in caso disporre che le squadre di vigilanza delle autorità nazionali competenti che, a norma del presente regolamento, intervengono nella vigilanza di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista ubicati in uno Stato membro partecipante, coinvolgano anche personale proveniente dalle autorità nazionali competenti di altri Stati membri partecipanti.

Capo V

Disposizioni generali e finali

Articolo 26

Riesame

Entro il 31 dicembre 2015 e, in seguito, ogni tre anni la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione del presente regolamento, ponendo un accento particolare sul monitoraggio dell'impatto potenziale sul corretto funzionamento del mercato unico. La relazione valuta tra l'altro:

- a) il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e del mercato interno, compreso l'eventuale impatto sulle strutture dei sistemi bancari nazionali nell'UE, e in ordine all'efficacia delle disposizioni in materia di cooperazione e scambio d'informazioni tra il meccanismo di vigilanza unico e le autorità nazionali competenti degli Stati membri non partecipanti;

- a bis) il ruolo delle autorità nazionali nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico, l'efficacia delle modalità organizzative pratiche adottate dalla BCE e l'impatto del meccanismo di vigilanza unico sul funzionamento dei restanti collegi di vigilanza;

- a ter) l'adeguatezza delle disposizioni stabilite rispettivamente per i compiti e gli strumenti macroprudenziali di cui all'articolo 4 bis e per la concessione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13;

- b) l'efficacia delle disposizioni sull'indipendenza e sulla responsabilità;

- c) l'interazione tra la BCE e l'Autorità bancaria europea;

- d) l'adeguatezza delle modalità di governance, comprese la composizione e le modalità di voto del consiglio di vigilanza, nonché le relazioni di questo con il consiglio direttivo;

e) l'efficacia dei meccanismi di ricorso avverso le decisioni della BCE;

f) l'efficacia in termini di costi del meccanismo di vigilanza unico.

La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte di accompagnamento.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

1. Anteriormente al [1° luglio 2013], la BCE pubblica il quadro di cui all'articolo 5, paragrafo 7.
2. La BCE assume pienamente i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento al più tardi il [1° gennaio 2014].

Entro il 30 settembre 2013 la BCE adotta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione operativa del presente regolamento.

3. A decorrere da [*data di entrata in vigore del presente regolamento*], la BCE può iniziare a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei riguardi degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti in questione.

Nonostante il primo comma, a decorrere da *[data di entrata in vigore del presente regolamento]* la BCE inizia a svolgere i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei riguardi degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista per i quali è stata richiesta o ricevuta direttamente o indirettamente l'assistenza finanziaria pubblica dall'EFSF o dal MES e a seguito di una decisione indirizzata ai soggetti interessati e alle autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti in questione.

- [3 bis. Nonostante i paragrafi 2 e 3, a decorrere da *[data di entrata in vigore del presente regolamento]* la BCE svolge i compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento nei riguardi degli enti creditizi che secondo l'autorità nazionale competente rivestono una pertinenza significativa con riguardo all'economia nazionale, fatta salva la decisione della BCE recante conferma di tale significatività sulla scorta di una valutazione approfondita della stessa, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi in questione.]
4. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in vista dell'assunzione delle sue funzioni ai sensi dei paragrafi da 2 a 3 bis, la BCE può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri partecipanti e ai soggetti di cui all'articolo 9 di fornire tutte le informazioni utili alla BCE per effettuare una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, degli enti creditizi dello Stato membro partecipante. La BCE effettua tale valutazione con riguardo almeno agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 5, paragrafo 4. L'ente creditizio e l'autorità competente comunicano le informazioni richieste.
5. *soppresso*

6. Gli enti creditizi autorizzati dagli Stati membri partecipanti alla data di cui all'articolo 28 o, laddove pertinente, alla data indicata ai paragrafi 2 e 3, sono considerati autorizzati a norma dell'articolo 13 e possono continuare a svolgere la loro attività. Le autorità nazionali competenti comunicano alla BCE, anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento o, laddove pertinente, anteriormente alla data indicata al paragrafo 2 o al paragrafo 3, l'identità di detti enti creditizi, specificandone in una relazione i trascorsi prudenziali e il profilo di rischio, e forniscono tutte le altre informazioni chieste dalla BCE. Le informazioni sono comunicate nel formato richiesto dalla BCE."

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente